*Repubblica Italiana*
**In Nome del Popolo Italiano**
**Tribunale Ordinario di Roma**
**Sezione 6^ Civile**

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 30/01/2019, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

dando lettura del dispositivo, con motivi riservati oggi stilati , nella causa iscritta al n. 64200 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018

**tra**

[redacted] nella qualità di custode giudiziario del compendio immobiliare pignorato nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 1581/2015, G.E. dott.ssa Mazzaro, Tribunale di Roma, promossa da Peugeot Citroen Retail Italia s.p.a. nei confronti di [redacted] S.R.L., rappresentata e difesa – giusta procura – dall'avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliata alla VIA [redacted] ROMA

**Attrice**

**e**

[redacted] **SRL, in persona del l.r.p.t.**, rappresentata e difesa – giusta procura – dall'Avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA [redacted] 00198 ROMA

**Convenuta**

OGGETTO: risoluzione del contratto ed altro.

Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 30.1.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI

come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 281 *SEXIES* – 429 C.P.C. –

**I**. *In limine litis* va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a7735205896 3c4e1a416344060

dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.

**Sempre preliminarmente il dispositivo va corretto contenendo omissioni materiali in punto di spese e di compensi di procuratore legale.**

**II**. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato in data 01/08/18 ed iscritto al RG n. 62916/2018 (all. 1), l'intimante ha esposto e dedotto:

- che era pendente innanzi al Tribunale di Roma, Sez. IV Esecuzioni Immobiliari, Giudice Dott.ssa Mazzaro, la procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe RGE 1581/2015 riguardante, tra le altre, l'unità immobiliare sita in Roma, Via [redacted], piano Terra e piano Soppalco, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio [redacted] p.lla [redacted] sub 503, cat. C/1, di cui è stata nominata Custode Giudiziario l'avv. [redacted] (sub 1, all. 1);

- che il predetto immobile era stato locato dall'esecutata, [redacted] SRL (C.F./P.IVA [redacted] alla [redacted] SRL (C.F./P.IVA [redacted] con contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 31/08/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 – Trastevere al n. 5968, serie 3T, anno 2012, in data 14/09/2012 (sub 2, all. 1), della durata di sei anni, decorrente dal 01/09/2012 e con prima scadenza al 31/08/2018 (già disdettato dal Custode Giudiziario), al canone annuo di € 160.000,00, oltre IVA ed aggiornamento in base all'indice ISTAT nella misura del 75%, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 13.333,33 oltre IVA ed aggiornamento Istat nella misura predetta;

- che il predetto contratto era stato ceduto alla [redacted] SRL (C.F./P.IVA [redacted] a decorrere dal 01/07/2016, come da comunicazione di cessione, di subentro e pedissequa di accettazione, come risulta altresì dai dati dell'interrogazione all'Agenzia delle Entrate (sub 2 e 3, all. 1);

- che il Custode Giudiziario con PEC del 08/09/2017, regolarmente ricevuta in pari data, aveva intimato alla conduttrice [redacted] SRL di versare alla procedura i canoni dalla medesima dovuti alla locatrice esecutata [redacted] Srl (sub 4, all. 1);

- che nessun canone era stato invece versato sui CIT della procedura, come dovuto;

- che, pertanto, salve altre somme pregresse maturate e non corrisposte dalla data del pignoramento, per cui si formulava ogni più



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a773520589963c4e1a416344060

ampia riserva, la conduttrice [redacted] SRL risultava morosa nel pagamento dei canoni quantomeno dalla mensilità successiva alla richiesta del Custode Giudiziario, ovvero da Ottobre 2017, sino alla mensilità di Luglio 2018, e così per il complessivo importo di € 133.333,30, oltre IVA ed aggiornamenti Istat al 75% come previsto in contratto (sub 5, all. 1);

- che, considerata la rilevante morosità maturata ed il perdurante inadempimento, il Giudice dell'Esecuzione aveva autorizzato la Custode ad intimare lo sfratto per morosità al conduttore del predetto immobile pignorato, nominando la sottoscritta Avv. [redacted] legale della procedura per l'intimazione di sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni non corrisposti (sub 1, all 1);

- che, dunque, non restava alla Custodia che convenire in giudizio [redacted] SRL (C.F./P.IVA [redacted] in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire: convalidare l'intimato sfratto per morosità ed emettere ingiunzione per il pagamento dei canoni non corrisposti come sopra quantificati, pari ad € 133.333,30, oltre IVA ed aggiornamenti Istat al 75% come previsto in contratto, oltre che per quelli successivi maturandi sino al rilascio, per gli accessori maturati e maturandi, gli interessi dalle scadenze al saldo e le spese di procedura, facendo espressamente salve le ulteriori somme dovute per altri canoni maturati e non corrisposti dalla data del pignoramento. In caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 cpc, fissando la data di esecuzione del provvedimento nel termine più breve, con conseguente mutamento del rito ed assegnazione del termine ex artt. 667 - 447 bis cpc al fine di ottenere declaratoria di risoluzione del rapporto ipso jure e, comunque, per grave e colpevole inadempimento del conduttore e definitiva condanna al rilascio nonché al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, degli accessori, degli interessi e della rivalutazione oltre al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione dell'immobile ed al pagamento delle spese di lite;

- che la predetta procedura di sfratto era stata ritualmente iscritta al RG n. 62916/2018 del Tribunale di Roma, assegnata alla Sezione VI, Giudice dott.ssa Maria Flora Febbraro, ed era stata fissata l'udienza del 10/10/2018 (all. 1);

- che la [redacted] Srl si era costituita in giudizio opponendosi allo sfratto e contestando le avverse richieste, in particolare deducendo la sostanziale improponibilità della domanda, asserendo di aver già risolto il contratto con scrittura privata del 19.2016, intercorsa con la proprietaria e



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a7735205896 3c4e1a416344060

debitrice esecutata, [redacted] Srl, e di aver già rilasciato a quest'ultima i locali, in pari data;

- che all'udienza del 10/10/2018 l'istante Custode della procedura RGE 1581/15 del Tribunale di Roma aveva impugnato e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, essendo la predetta scrittura (priva di data certa e non registrata) inefficace, inopponibile e priva di alcun valore nei confronti della Procedura e della Custodia che, peraltro, mai prima di allora aveva avuto notizia della suddetta scrittura né del preteso rilascio dell'immobile che, anzi, in base a tutte le evidenze (comunicazioni della stessa esecutata, verifiche presso l'Agenzia delle Entrate e accessi effettuati) risultava locato alla intimata e dalla medesima occupato, per cui si riportava al proprio atto introduttivo, confermava la persistenza della morosità ed insisteva per l'accoglimento delle domande formulate e, comunque, per l'emissione dell'ordinanza di rilascio;

- che il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenute condivisibili le difese svolte dalla Custodia e non fondate su prova scritta le eccezioni della parte opponente, aveva pronunciato l'ordinanza di rilascio, con termine per l'esecuzione al 10/11/18, e, previo mutamento del rito con iscrizione a ruolo del giudizio ordinario RG 64200/18, aveva fissato udienza di discussione al 30/01/2019 assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di memorie integrative e documenti.

Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente ha contestato in fatto ed in diritto le avverse domande di cui ha invocato il rigetto, poiché improponibili ed infondate.

La Custodia ha, indi, ritualmente esperito il previsto procedimento obbligatorio di mediazione concluso con verbale negativo per mancata adesione e partecipazione della controparte.

**III**. La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è meritevole di accoglimento.

In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.

Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a7735205896 3c4e1a416344060

risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., *ex multis,* Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).

Nella fattispecie, risulta, senz'altro, dimostrata, *per tabulas,* la legittimazione attiva della parte attrice nella qualità sopradetta di Custode giudiziario della procedura esecutiva rge 1581/2015, pendente innanzi al Tribunale di Roma alla sezione IV, esecuzioni immobiliari, essendo stato il pignoramento trascritto, tra l'altro, sull'unità immobiliare sita in Roma alla Via [redacted] piano T e piano soppalco, distinta in Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio [redacted] p.lla [redacted] sub 503, cat. C/1, concesso in locazione per uso non abitativo dalla esecutata [redacted] s.rl. alla [redacted] s.r.l., con contratto stipulato in data 31.8.2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 14.9.2012, al canone annuo di euro 160.000,00 oltre i.v.a.. Successivamente il contratto è stato ceduto in data 1.7.2016 alla società resistente, [redacted] S.R.L. a decorrere dal 1.7.2016, con comunicazione di cessione, subentro e di accettazione oggetto di registrazione.

Gli artt. 65 e 560 cpc attribuiscono al solo custode la legittimazione a richiedere tanto il pagamento dei canoni locazione, quanto ogni altra azione che scaturisce dai poteri di amministrazione e gestione del bene pignorato. Quando è nominato custode il proprietario (locatore), la gestione del contratto di locazione (stipulato prima o dopo il pignoramento) non appartiene al locatore (in quanto proprietario esecutato), ma al locatore (in quanto nominato custode); e le azioni (per il pagamento dei canoni) devono essere esercitate dal custode. Dopo il pignoramento, infatti, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore i canoni sia ad accertarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene **(v., *funditus*, espressamente, Cass. Civ., sent. n. 8695 del 2015;Cass. Civ. n. 17044 del 2017; Cass. Civ. n. 7748/2018).**



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a7735205896 3c4e1a416344060

Ritenuta, dunque, l'ammissibilità dell'intimazione di sfratto per morosità va osservato che essa rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni ed oneri non corrisposti.

Ne deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione; così come nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto.

Va altresì osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo è applicabile l'art. 5 della L. n. 392/78, secondo cui il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo (mentre negli immobili ad uso diverso è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento): infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone; l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato (fermo restando – come subito si dirà - ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della *mora debendi* al dolo o alla colpa del debitore).

Poiché, tuttavia, nella specie, si verte in materia di locazione di immobile ad uso diverso, la questione all'esame di questo giudice va risolta attraverso l'applicazione, non del citato art. 5, bensì dei criteri generali che presiedono alla disciplina dei contratti in tema di risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a7735205896 3c4e1a416344060

della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo. Secondo la giurisprudenza, infatti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento (che nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche di ufficio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda) va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale; completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.

Spettando al Giudice il giudizio sulla gravità e sulla colpevolezza dell'inadempimento del debitore conduttore, nella fattispecie ritiene il Tribunale che il ritardato pagamento dei canoni di novembre e dicembre 2018, di gennaio e febbraio 2019 e, soprattutto, l'inadempimento totale e definitivo dei canoni da ottobre 2017 a luglio 2018, oltre i.v.a. ed aggiornamenti Istat al 75% per un importo complessivo di euro 133.333,30 possano considerarsi un inadempimento duraturo, totale e definitivo, come tale grave.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento possa essere stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione immobiliare *de quo agitur*.

A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero da persone e sgombro da cose *ex* art 56 della legge n. 392/78. Dev'essere, pertanto, confermata, sul punto, l'ordinanza di rilascio in atti, in cui era stato fissato come termine quello del dieci novembre 2018.

A diversa soluzione non può pervenirsi alla luce della deduzione, sollevata dalla parte resistente, di avvenuta risoluzione del contratto, giusta scrittura privata in atti del 1.9.2016, con contestuale restituzione



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a7735205896 3c4e1a416344060

dell'immobile. Trattasi di eccezione destituita poiché non fondata su prova scritta avente data certa e registrata, opponibile alla custodia (v. Cass. Civ. n. 20952/2016), come si desume dal fatto che essa è una mera scrittura privata ed è stato rinnovato il pagamento dell'imposta, per l'annualità successiva alla data in cui il contratto si pretenderebbe essere stato risolto. Inoltre dagli accertamenti eseguiti dalla Custodia (v. verbali di accesso e di sopralluogo redatti il 23.2.2017, il 3.8.2017, il 7.12.2018), gli immobili oggetto della procedura esecutiva sono occupati dalla Olimpica 2050 S.R.L. e da soggetti collegati ad essa, tra cui la New Service s.r.l. e nulla è immutato.

**IV**. Va, poi, in questa sede adottata pronuncia sull'originaria domanda di ingiunzione, laddove all'esito del disposto mutamento del rito, la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si è trasformata in domanda di pagamento dei canoni scaduti dal subentro del 1.7.2016 all'effettivo rilascio, ad euro 399.999,90.

Non essendo dimostrato il versamento della pigione, il conduttore cessionario va condannato a pagare la somma capitale e gli interessi nella misura legale sui canoni scaduti ed a scadere come da dispositivo.

Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

**V**. Non si ravvisano *"gravi ed eccezionali ragioni"* per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di minimi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del *quid disputatum* mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del *decisum*) di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.37 del 2018.

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.

**Per Questi Motivi**



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a7735205896 3c4e1a416344060

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] SRL, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

**- dispone la correzione dell'ultimo punto del dispositivo, in cui per mero errore materiale non sono stati indicati esattamente gli importi dei compensi e delle spese vive sostenute dal procuratore legale e delle spese generali;**

-**accerta** e dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 31.8.2012, ceduto alla [redacted] s.r.l. a far tempo dal 1.7.2016, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma alla Via [redacted] 8, piano T, piano soppalco, distinta al catasto fabbricati del Comune di Roma, al foglio [redacted] p.lla [redacted] sub 503, cat. C/1 per grave inadempimento della conduttrice;

- **conferma** l'ordinanza di rilascio già emessa in atti;

- **condanna** la [redacted] s.r.l., in persona del l.r.p.t., al pagamento dei canoni non corrisposti dalla data di subentro nel contratto (sino a dicembre 2018, euro 399.999,90 oltre i.v.a. ed aggiornamenti istat al 75%) come previsto in contratto, oltre ulteriori canoni sino al rilascio dell'immobile, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al soddisfo;

- **condanna** la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro **607,90** +379,50 + 27,00 **+ 119,85** per esborsi (**così corretto**), oltre **euro 12.678,00 (così corretto)** per compensi professionali, oltre spese generali al 15% **(così corretto)**, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge;

**manda alla Cancelleria per l'annotazione della correzione sull'originale dispositivo.**

Motivazione in giorni 60.

**Roma, 30/01/2019 ore 19.00** **Il Giudice Unico**

*(dott.ssa Maria Flora Febbraro)*



Firmato Da: FEBBRARO MARIA FLORA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1b71a773520589963c4e1a416344060